



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28.1.1994, n.84 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTI l'art. 36 Cod. Nav. e l'art. 18 Reg. Cod.Nav. approvato con D.p.r. 15 febbraio 1952 n. 328 e modificato con D.p.r. 18 aprile 1973 n.1085;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 marzo 2013 che dispone la rideterminazione della delimitazione del Punto Franco di Venezia nell'area individuata all'interno degli spazi doganali del Porto commerciale di Marghera, avente una superficie complessiva di circa 8.080 mq. collocata tra l'attuale varco d'accesso al Porto-Molo A e la rotatoria situata nelle aree comuni, confinante in particolare: a nord, con le aree demaniali destinate a parcheggio automezzi confinanti con via dell'Azoto; ad est, con le aree comuni interne al porto destinate a viabilità e con la prosecuzione di via del Commercio nel tratto compreso tra il varco d'accesso molo A e la rotatoria presente nelle aree comuni interne al porto; ad ovest con via dell'Azoto, con il nuovo varco doganale e l'area demaniale destinata alla viabilità pubblica d'accesso al porto; a sud con le aree comuni interne al porto destinate alla viabilità. e, in particolare, occupate da rotatoria stradale;

PRESO ATTO dell'istanza in data 25.05.2016 (prot.APV/8381 del 25.05.2016) con la quale la società AUTA MAROCCHI S.p.A. con sede in Trieste, via Riva Cadamosto, 8/1 ha richiesto l'assentimento in concessione demaniale per anni 10 (dieci) dell'area di Punto Franco di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 marzo 2013 (All.A);

PRESO ATTO, altresì, dell'istanza in data 27.05.2016 (prot.APV/8549 del 27.05.2016) e sua successiva integrazione del 31.05.2016 (prot. APV n. 8663 del 31.05.2016) con la quale anche la società SIDERSPED S.r.l. con sede in Marghera- Venezia, via dell'Idrogeno, 9/3, società che attualmente gestisce il Punto Franco, ha richiesto l'assentimento in concessione demaniale per anni 12 (dodici)dell'area di Punto Franco di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 marzo 2013 (All. B);

CONSIDERATO CHE detta concessione viene richiesta allo scopo di attirare nuovi traffici che sfruttano le opportunità offerte dal Punto Franco nel Porto di Venezia;

RENDE NOTO





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione modificato con D.P.R. n.1085 del 18 aprile 1973, che le istanze predette ed i documenti che le corredano rimarranno depositate a disposizione del pubblico nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 presso la Direzione Affari Istituzionali e Demanio dell'Autorità Portuale di Venezia a S.ta Marta Fabbricato 13 – Venezia, durante il periodo di giorni 20 (venti) consecutivi a decorrere dalla data di inizio della pubblicazione come di seguito stabilito.

DISPONE

la pubblicazione del presente avviso corredato dalle predette istanze con esclusione degli allegati mediante affissione all'albo del Comune di Venezia e sul sito informatico istituzionale dell'Autorità Portuale di Venezia (www.port.venice.it) per un periodo di 20 (venti) giorni a partire dal **06 luglio 2016 e fino a tutto il 25 luglio 2016**.

AVVISA

che eventuali **domande concorrenti** a quanto disposto dall'avviso di pubblicazione andranno presentate per iscritto all'Autorità Portuale di Venezia - Direzione Affari Istituzionali e Demanio, Santa Marta Fabbricato 13 30123 Venezia, indirizzo PEC: autoritaportuale.venezias@legalmail.it, a pena di inammissibilità, entro e non oltre la data di fine pubblicazione ovvero entro il **25 luglio 2016** e saranno eventualmente pubblicate ai soli fini della presentazione delle osservazioni.

Ogni domanda deve contenere a pena di improcedibilità:

1. dati anagrafici del richiedente;
2. autocertificazione di iscrizione C.C.I.A.A., come da modello (All.C);
3. oggetto della concessione, così come descritto nelle premesse del presente avviso;
4. durata della concessione;
5. scopo della concessione, declinato nella forma di descrizione delle attività e delle lavorazioni che si intendono svolgere all'interno dell'area di Punto Franco del Porto di Venezia, e modalità di esercizio della stessa, che verranno valutate in considerazione di quanto previsto dal Regolamento per il Punto Franco di Venezia predisposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 20.06.2014 (All. D);



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

6. copia delle autorizzazioni rilasciate ai fini della gestione del Punto Franco dagli Enti competenti allo scopo, ovvero copia delle richieste di autorizzazione presentate;
7. investimenti previsti;
8. previsioni di incrementi occupazionali;
9. accordi/contratti/convenzioni/intese ovvero preliminari di tali alleanze commerciali dai quali si evinca il volume di traffici e la loro conformità all'utilizzo dell'area quale Punto Franco.

DIFFIDA

Tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare, entro il perentorio termine suindicato, per iscritto all'Autorità Portuale di Venezia - Direzione Affari Istituzionali e Demanio, Santa Marta Fabbricato 13 30123 VENEZIA indirizzo PEC: autoritaportuale.veneziamail@legalmail.it le **osservazioni** che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali legittimi diritti, con l'avvertenza che trascorso il termine stabilito non sarà accettato alcun reclamo, né alcuna osservazione od opposizione e verrà dato corso al procedimento inerente il perfezionamento degli atti ai fini del rilascio della concessione demaniale di cui trattasi.

Venezia,

Il Presidente
Prof. Paolo Costa

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale

SEDE SOCIALE:

AUTA MAROCCHI SPA
 RIVA CADAMOSTO, 8/1 - 34147 TRIESTE
 CAPITALE SOCIALE € 5.300.000 i.v.
 R.E.A. TRIESTE 093455 - P.IVA IT 00686490327
 COD. FISC. e REG. IMPRESE 00686490327
 ISCR. ALBO TRASP. TS/3101379/V
 TEL. +39 0403896111 FAX +39 040382726
 http://www.autamarocchi.com
 e-mail: info@autamarocchi.com

Autorità Portuale - Venezia
 2016 - XI/3
 N. Prot 8381 Data 25/05/2016
 Tipo arrivo

Alla

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
Direzione Affari Istituzionali e Demanio
 Santa Marta Fabbr. 13
 30123 - VENEZIA

Trieste, 25 maggio 2016

Oggetto: Istanza di assegnazione Area punto franco Porto di Marghera.

La scrivente Auta Marocchi S.p.A., è una delle maggiori aziende di autotrasporto italiane, il cui gruppo somma ad oggi circa 1000 dipendenti diretti, oltre all'indotto.

Oltre ad essere specializzata nel trasporto su strada ed intermodale, sia di container che di merci varie, l'azienda ha sviluppato nel corso degli anni alcune attività complementari al trasporto, quali la movimentazione di merci vari e di container, depositi di container e magazzini, al fine di soddisfare le più complesse esigenze di servizio della propria clientela.

In tale ottica ha realizzato un network che la vede direttamente presente - oltre che a Trieste ove ha la propria sede legale - a Venezia, Portogruaro (VE), Padova, Verona, Milano, Tortona (AL), Genova, Vado Ligure (SV), La Spezia, Parma, Bologna, Ravenna, Livorno e Terni, ed anche all'estero tramite le proprie controllate a Koper (SLO), Rijeka (HR), Graz (A) e Budapest (HU).

La stessa gestisce direttamente depositi di merci anche in regime doganale a Trieste in Riva Cadamosto 12, nonché tramite la propria controllata Adria Distripark S.r.l. nel Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste e tramite la controllata Portogruaro Interporto S.p.A. a Portogruaro (VE).

Essendo interessata a sviluppare tale attività nell'ambito portuale di Marghera, Auta Marocchi S.p.A., in persona del Presidente C.d.A. e Legale Rappresentante sig. Oscar Zabai, presenta formale

istanza

ai fini dell'assegnazione DECENNALE del PUNTO FRANCO del Porto di Marghera, ovvero dell'area compresa tra la fine di via dell'Azoto (lato sud), lo scalo ferroviario e il varco di accesso al Porto e meglio individuata nell'allegata planimetria, al fine di svolgere servizi di containerizzazione e decontainerizzazione di merci in arrivo e partenza a/da Porto di Venezia, loro rizzaggio, derizzaggio, imballaggio, disinballaggio, sosta e quant'altro necessario al tramutamento delle stesse da/per container a/per autocarro.

Sotto un profilo doganale saranno, pertanto, gestite merci sia comunitarie che extracomunitarie in importazione/esportazione o in transito, secondo quanto regolamentato dalla Vostra stessa Autorità e dalla Agenzia delle Dogane per il Punto Franco (ordinanza n. 328 del 31.12.2009 ed all'osservanza del





“Regolamento Punto Franco di Venezia” emesso dalla Vs. Agenzia di cui al Prot. N. 20616 RU del 20.06.2014).

L’offerta dei servizi sarà rivolta in particolare all’industria del nord-est, ma anche d’oltralpe, che esporta o importa semilavorati e componenti industriali o di impiantistica, sia direttamente che attraverso i propri spedizionieri, ampliando così l’offerta di servizi e di specializzazioni del Porto di Marghera e dei suoi operatori.

In questi settori di attività Auta Marocchi S.p.A. vanta una trentennale esperienza diretta sia all’interno che all’esterno dei porti, e proprio nell’ambito del Porto di Marghera, vuole cogliere la richiesta d’offerta di servizi che attualmente trova risposta altrove.

Il vantaggio di operare in un Punto Franco all’interno del Porto rappresenta quindi un’opportunità per incrementare le attività del Porto stesso e valorizzare la forte presenza di servizi di linea, che nel settore container fanno di questo porto un riferimento per le merci provenienti e destinate sia al mercato intramed che verso il medio ed estremo oriente.

Nello svolgimento dei servizi la scrivente intende impegnare sia personale diretto con propri servomezzi che quello di altre aziende autorizzate ad operare all’interno del Porto di Venezia.

Contabilità di magazzino: la scrivente ha già ottenuto da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il riconoscimento della contabilità di magazzino per la gestione Punto Franco di Venezia [Prot. DOGANE/DGUD0033/REGISTRO UFFICIALE/42132/30-12-15][212115712/21570692]. La contabilità di magazzino sarà tenuta tramite apposito software e resa operativa su terminale remoto del sistema operante nell’apposito ufficio da realizzarsi nel P.F.

Modulo/i ufficio: all’interno dell’area sarà installato uno o più moduli prefabbricati ad uso ufficio per il coordinamento delle attività e per le registrazioni delle merci nell’apposita contabilità Doganale, presso il quale sarà resa disponibile una postazione di lavoro per Operatore Agenzia delle Dogane e G.d.F. eventualmente presente nell’area per i controlli.;


Realizzazione di tensostruttura: sarà realizzata una copertura mediante tensostruttura non fissa per il ricovero di merci, materiali e servomezzi. La scrivente si riserva di presentare successivamente agli Uffici tecnici competenti i relativi elaborati per l’autorizzazione all’installazione sia della tensostruttura che dei/l modulo uffici;

Confidando in un Vostro positivo cenno di riscontro, la scrivente sin d’ora si impegna a presentare il Mod. D1 e quant’altro necessario a formalizzare la presente istanza.

Distinti saluti

AUTA MAROCCHI S.p.A.
il Presidente C.d.A.
Oscar Zabal

All.: planimetria





Autorità Portuale - Venezia
 2016 - XI/3
 N. Prot 8549 Data 27/05/2016
 Tipo arrivo

SPETT.LE
AUTORITA' PORTUALE di VENEZIA
Santa Marta, Fabbricato 13
30123 VENEZIA

C.A. Dott. Giorgio Calzavara

Venezia, 24/05/2016

Oggetto: Istanza di concessione per area demaniale destinata a Punto Franco

Il sottoscritto GIOVANNI SPORTILLO, legale rappresentante della Casa di Spedizioni SIDERSPED SRL con sede in Via dell'Idrogeno 9, 30175 Marghera (VE), con riferimento all'oggetto emarginato, presenta formale richiesta di concessione per l'area a Porto Marghera con destinazione Punto Franco per la durata di 5 anni.

In relazione a quanto richiesto con nota protocollo APV 1076 del 24/01/2014, ai punti 4, 5, 6, si precisa che la richiesta si pone l'obiettivo di attrarre nuovi traffici sul Porto di Venezia, sfruttando le possibili opportunità offerte dal regime di Punto Franco. Vale a dire:

- Stazionamento motrici Extra-Unione Europea, in attesa di agganciare il proprio semi-rimorchio proveniente via mare;
- Assemblaggio impianti industriali per successivo imbarco per l'estero;
- Piattaforma logistica per l'Europa per la ricezione di impianti industriali destinati all'imbarco con tempi lunghi di concentrazione del carico e formalità doganali da esperire nei termini previsti dalle vigenti leggi;
- Lavorazioni su merci allo stato estero per essere successivamente rispedito o all'estero o importate su territorio nazionale.

Per i prossimi 5 anni, visto un leggero incremento del traffico merci, si richiede il ripristino della concessione originale, per tutta l'intera area pari a circa 8080 metri quadri (come da mappa allegata).

Al momento del Vosro rilascio, Vi presenteremo il modello DV1

In attesa di ricevere un cenno di riscontro e di accoglimento della presente, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Giovanni Sportillo
 SIDERSPED S.R.L.

Autorità Portuale - Venezia
2016 - XI/3
N. Prot 8663 Data 31/05/2016
Tipo arrivo

SPETT.LE
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
S. MARTA - FABBR. 13
30123 VENEZIA

31 Maggio 2016

PROTOCOLLO APV.E.0008663.31-05-2016


OGGETTO:

**Parziale rettifica istanza di concessione per area demaniale destinata a Punto Franco
PROT. N. 8549 DEL 27/05/2016**

Con riferimento alla nostra istanza in oggetto, con la presente si richiede che la durata della concessione sia prolungata ad ANNI 12, per poter così giustificare eventuali investimenti che andremo ad effettuare all'interno dell'area.

Distinti saluti,

Dott. Giovanni Sportillo
SIDERSPED SRL



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ via _____
nella _____ sua qualità _____ di _____
della _____ Impresa _____
Codice _____
Fiscale/Partita IVA _____, sotto la sua personale responsabilità,

consapevole

- a. della decadenza dai benefici ottenuti (art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000);
- b. delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000),

DICHIARA

1) che l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____

Numero Repertorio Economico Amministrativo	
Sezione	
Data di iscrizione	
Forma giuridica	
Denominazione	
Sede legale	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Data di costituzione	
Durata	
Estremi dell'atto di costituzione	
Capitale sociale	
Oggetto	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica: _____

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi: _____

Numero sindaci effettivi: _____

Titolari di cariche o qualifiche:

Cognome	Nome	Luogo e data nascita	Carica

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

2) che nella riunione del C. d. A. del _____ sono stati conferiti al/alla sig./sig.ra _____ i poteri di sottoscrizione di contratti / la firma sociale/ _____ ;

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna e che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il/La sottoscritto/a di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
(con timbro dell'impresa)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

PUNTO FRANCO DI VENEZIA

REGOLAMENTO

PARTE PRIMA

Art.1)

Definizione del Punto Franco di Venezia

Il Punto Franco di Venezia è ricompreso nell'elenco delle zone franche esistenti e funzionanti in Europa, pubblicato annualmente dalla Commissione Europea sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, con modalità di controllo di tipo I, basate principalmente sull'esistenza di una recinzione.

Pertanto, il regime applicabile al Punto Franco di Venezia è quello previsto per le zone franche di tipo I dalla vigente normativa comunitaria, di cui ai Regolamenti CEE n. 2913 del Consiglio del 12 ottobre 1992(c.d. Codice Doganale Comunitario)) e n.2454 della Commissione del 2 luglio 1993(c.d. Disposizioni di Applicazione del Codice).

Art.2)

Delimitazione del Punto Franco di Venezia

La delimitazione del Punto Franco di Venezia è determinata dal Decreto Interministeriale del 22 marzo 2013 e comprende l'area individuata all'interno degli spazi doganali del Porto commerciale di Marghera, avente una superficie complessiva di circa 8.080 metri quadrati, che si colloca tra l'attuale varco d'accesso al Porto-Molo A e la rotatoria situata nelle aree comuni, confinante, in particolare:

- a) a nord, con le aree demaniali destinate a parcheggio automezzi confinanti con via dell'Azoto;
- b) ad est, con le aree comuni interne al porto destinate a viabilità' e con la prosecuzione di via del Commercio nel tratto compreso tra il varco d'accesso molo A e la rotatoria presente nelle aree comuni interne al porto;
- c) ad ovest con via dell'Azoto, con il nuovo varco doganale e l'area demaniale destinata alla viabilità' pubblica d'accesso al porto;
- d) a sud con le aree comuni interne al porto destinate alla viabilità e, in particolare, occupate da rotatoria stradale.

Art.3)

Autorità Doganale competente

L'autorità doganale competente sul Punto Franco di Venezia è l'Ufficio delle Dogane di Venezia.

Art.4)

Esercizio della sorveglianza

L'intera area del Punto Franco di Venezia è circoscritta da una recinzione idonea a consentire la sorveglianza doganale ed escludere ogni possibilità di uscita irregolare di merci dalla stessa. I punti d'entrata ed uscita dal Punto Franco sono costituiti da due cancelli carrai, ubicati rispettivamente sul lato ovest e sul lato sud dell'area; le chiavi relative alle serrature apposte sui due cancelli sono detenute presso il posto di servizio della Guardia di Finanza al Varco doganale di via dell'Azoto. Nella zona esterna, contigua alla recinzione, è realizzato un corridoio di rispetto che consente il transito di un'autovettura per tutto il perimetro. La sorveglianza viene esercitata dai militari della Guardia di Finanza in servizio presso il citato Varco doganale, secondo le disposizioni di cui alla pertinente Consegna di servizio.

Art.5)

Orario

Il Punto Franco di Venezia è operativo durante gli orari di apertura degli Uffici doganali: dalle ore 08,00 alle ore 18,00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 08,00 alle ore 14,00 al Sabato.

Lo svolgimento di eventuali attività al di fuori degli orari sopra indicati e nei giorni festivi sarà subordinato a preventiva richiesta presentata all'Ufficio doganale competente e conseguente autorizzazione al "fuori orario".

PRINCIPI GENERALI

Art.6)

Merci da introdurre

Ai sensi dell'art. 169 del Codice Doganale Comunitario, all'interno del Punto Franco di Venezia possono essere introdotte sia merci non unionali che merci unionali.

L'art.166 del medesimo Codice Doganale prevede che:

- a) le merci non unionali sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale dell'UE, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale, né utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale;
- b) le merci unionali, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano, a motivo del loro collocamento in tale zona franca, di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione.

L'Ufficio delle Dogane di Venezia può esigere che le merci pericolose, che potrebbero alterare le altre merci o richiedono, per altri motivi, particolari installazioni, siano collocate in locali appositamente attrezzati per riceverle.

Art. 7)

Esercizio delle attività

All'interno del Punto Franco di Venezia, ai sensi dell'art.172 del Codice Doganale Comunitario, è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale oppure di prestazione di servizi, alle condizioni previste dal Codice medesimo. L'esercizio di queste attività è preliminarmente notificato all'Ufficio delle Dogane di Venezia.

Il citato Ufficio può disporre taluni divieti o limitazioni per le attività di cui sopra, tenuto conto della qualità delle merci o delle esigenze di sorveglianza doganale, e può altresì vietare l'esercizio di un'attività alle persone che non offrono le garanzie necessarie alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal ripetuto Codice Doganale Comunitario.

Art.8)

Costruzione di edifici

Ai sensi dell'art.801 delle Disposizioni di Applicazione del Codice, la costruzione, all'interno del Punto Franco, di qualsiasi immobile, o la trasformazione di un immobile già esistente, è subordinata ad un'autorizzazione preventiva da parte dell'Ufficio delle Dogane di Venezia.

La domanda d'autorizzazione deve essere fatta per iscritto, precisando l'attività nel cui ambito l'edificio sarà utilizzato e tutte le altre informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.

L'Ufficio delle Dogane di Venezia valuta la richiesta nei termini e secondo le prescrizioni di cui al Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle dogane (procedimento n.12: termini di conclusione 90 gg.).

Art. 9)

Riconoscimento della contabilità di magazzino

Ai sensi dell'art.176 del Codice Doganale Comunitario e dell'art.803 delle Disposizioni di Applicazione del Codice, chiunque eserciti un'attività di magazzinaggio, lavorazione o trasformazione, oppure di vendita o acquisto di merci nel Punto Franco di Venezia deve tenere una contabilità di magazzino nella forma approvata dall'Ufficio delle Dogane di Venezia.

La domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino, ai sensi dell'art.804 delle Disposizioni di Applicazione del Codice, deve essere presentata per iscritto al predetto Ufficio e deve contenere i seguenti elementi:

- a) una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzino tenuta o da tenere;
- b) la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferiscono le attività;
- c) all'occorrenza, il regime doganale in base al quale sono eseguite dette attività;
- d) ogni altra informazione necessaria a consentire all'autorità doganale di assicurarsi della corretta applicazione della normativa.

Il riconoscimento è rilasciato per iscritto e viene concesso unicamente a coloro che offrono tutte le garanzie necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone franche.

L'iscrizione in contabilità deve avvenire all'atto dell'introduzione nel Punto Franco.

La contabilità deve essere tenuta in modo da consentire all'autorità doganale di individuare e tracciare la merce in qualsiasi momento.

PARTE SECONDA

INTRODUZIONE DELLE MERCI IN PUNTO FRANCO

Art.10)

Entrata delle merci nel Punto Franco

Ai sensi dell'art.170 del Codice Doganale Comunitario, l'entrata di merci nel Punto Franco di Venezia non comporta, di norma, né la loro presentazione all'autorità doganale, né il deposito di una dichiarazione in dogana. Sono tuttavia presentate all'autorità doganale e formano oggetto delle formalità doganali previste le merci:

- a) che sono state vincolate a un regime doganale e la cui entrata nel Punto Franco comporti l'appuramento di tale regime; la presentazione non è richiesta se il regime doganale in questione consente l'esonero dall'obbligo di presentare le merci;
- b) che sono collocate in Punto Franco sulla base di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione;

- c) le merci unionali che, in base ad una normativa comunitaria specifica, beneficiano, a motivo del loro collocamento nel Punto Franco, di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione;
- d) che entrano nel Punto Franco direttamente dall'esterno del territorio doganale dell'UE; per tali merci è presentata una dichiarazione sommaria conformemente agli articoli 36 *bis*, 36 *ter* e 36 *quater* del Codice Doganale Comunitario, Non appena introdotte nel Punto Franco le merci devono essere iscritte negli appositi registri, distinti in base alla relativa posizione fiscale.

Art.11)

Modalità d'ingresso delle merci

Le merci che entrano nel Punto Franco seguiranno le procedure di seguito descritte:

- a) **Le merci nazionali o unionali provenienti via terra** e destinate ad essere introdotte nel Punto Franco devono transitare per il solo Varco di via dell'Azoto a Marghera, accompagnate dal relativo documento di scorta (DDT, CMR, fattura accompagnatoria, T2, ecc). Su tale documento, sarà apposta, a cura del gestore del Punto Franco, a mezzo di un timbro ad inchiostro rosso, la dicitura "Merce da introdurre in P.F.". Il documento, così completato, sarà presentato ai militari della Guardia di Finanza in servizio presso il citato varco che, dopo aver assistito all'ingresso delle merci nel recinto, apporranno sul relativo documento l'attestazione del "Visto entrare nel Punto Franco". Non appena le merci vengono fisicamente introdotte nel recinto, il gestore provvede ad iscrivere nel pertinente registro, riportando il numero di allibramento sul documento di scorta. Copia di ciascun documento, con l'annotazione degli estremi di iscrizione sul relativo registro, viene conservata agli atti della contabilità del gestore.
- b) Analoga procedura sarà seguita per l'introduzione via terra di **merci nazionali o unionali scortate da bolletta EX 1 già emessa**, sulla quale sarà stato indicato come ufficio di uscita l'Ufficio delle Dogane di Venezia – Sezione Centrale (cod.137100). Sulla stampa del relativo DAE, sarà apposta, a cura del gestore del Punto Franco, a mezzo di un timbro ad inchiostro rosso, la dicitura "Merce da introdurre in P.F.". Il documento, così completato, sarà presentato ai militari della Guardia di Finanza in servizio presso il varco di via dell'Azoto che, dopo aver assistito all'ingresso delle merci nel recinto, apporranno sul relativo documento l'attestazione del "Visto entrare nel Punto Franco". Non appena le merci vengono fisicamente introdotte nel recinto il gestore provvede ad iscrivere nel pertinente registro, riportando il numero di allibramento sul documento di scorta. A fronte della presentazione di detto documento, munito del visto entrare della Guardia di finanza e degli estremi di allibramento sulla contabilità, l'Ufficio doganale di uscita concluderà il movimento nel sistema AIDA, attestando l'uscita delle merci dal territorio dell'Unione Europea.
- c) **Le merci estere provenienti via terra** saranno parimenti introdotte tramite il ripetuto Varco, con la scorta dei relativi documenti (T1,EX3,Carnet Tir, Carnet ATA, ecc) sui quali sarà apposta, a cura del gestore del Punto Franco, a mezzo di un timbro ad inchiostro rosso, la dicitura "Merce da introdurre in P.F.". Il documento, così completato, sarà presentato ai militari della Guardia di Finanza in servizio presso il ripetuto varco di via dell'Azoto che, dopo aver assistito all'ingresso delle merci nel recinto, apporranno sul relativo documento l'attestazione del "Visto entrare nel Punto Franco". Non appena le

merci vengono fisicamente introdotte nel recinto il gestore provvede ad iscriverle nel pertinente registro A/3 PF, riportando il numero di allibramento sul documento di scorta. Il regime del transito, nonché il regime di perfezionamento attivo o il regime della trasformazione sotto controllo doganale sono appurati per i prodotti compensatori, i prodotti trasformati o le merci tal quali introdotti nel Punto Franco con l'iscrizione nella contabilità del magazzino A3/PF. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle scritture tenute, secondo il caso, per il relativo regime.

d) **Le merci estere provenienti via mare** e destinate al Punto Franco devono essere scortate da una dichiarazione sommaria, conforme agli articoli 36 *bis*, 36 *ter* e 36 *quater* del Codice Doganale.

Il Manifesto delle Merci Arrivate (MMA), trasmesso telematicamente secondo le procedure previste dal Sistema Cargo, dovrà contenere l'indicazione del magazzino A3/PF intestato al gestore del Punto Franco. Il gestore prenderà in carico nella propria contabilità le relative schede partita A3/PF.

e) **Le merci estere provenienti da un altro magazzino di temporanea custodia:** per il trasferimento da un magazzino A/3 ubicato all'interno del Porto Commerciale di Marghera sarà richiesta apposita autorizzazione all'Ufficio delle Dogane di Venezia, che provvederà ai successivi adempimenti di rito. Sulla contabilità di ciascun gestore sarà fatto apposito riferimento alle reciproche schede partita A/3 e A3/PF da caricare/scaricare.

Art.12)

Controlli all'entrata delle merci, dei mezzi di trasporto e delle persone

L'autorità doganale, qualora previsto dalla selezione effettuata dal Circuito doganale di controllo, o sulla base di una selezione autonoma basata sull'analisi dei rischi locale, può controllare le merci che entrano nel Punto Franco, o che vi vengono depositate o ne escono, ai sensi di quanto previsto dall'art.168 del Codice Doganale Comunitario. Per consentire tale controllo, le merci stesse ed una copia del relativo documento di scorta saranno messe immediatamente a disposizione dei funzionari incaricati, a cura del gestore del Punto Franco, in un'area appositamente attrezzata per lo svolgimento della verifica fisica.

Anche le persone ed i mezzi di trasporto che entrano nel Punto Franco, o ne escono, possono essere sottoposti a controllo doganale. L'accesso al Punto Franco può essere vietato alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l'osservanza delle disposizioni previste in materia di zone franche.

PARTE TERZA FUNZIONAMENTO DEL PUNTO FRANCO

Art.13)

Permanenza nel Punto Franco

La permanenza delle merci nel Punto Franco, ai sensi dell'art.171 del Codice Doganale Comunitario, non è soggetta ad alcuna limitazione, fatta eccezione per le merci unionali dichiarate per l'esportazione, contemplate dalla politica agricola comune, per le quali la normativa vigente stabilisce termini particolari per l'uscita dal territorio doganale dell'Unione Europea.

Art.14)

Attività durante la giacenza in Punto Franco

Le merci non unionali collocate nel Punto Franco, ai sensi dell'art.173 del Codice Doganale Comunitario, durante la loro permanenza all'interno dell'area, possono:

- a) essere immesse in libera pratica, alle condizioni previste dal regime considerato e dall'articolo 178 del Codice Doganale Comunitario;
- b) formare oggetto, senza alcuna autorizzazione, delle manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita;
- c) essere vincolate al regime di perfezionamento attivo alle condizioni previste da tale regime;
- d) essere vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale alle condizioni previste da tale regime;
- e) essere vincolate al regime dell'ammissione temporanea alle condizioni previste da tale regime;
- f) essere abbandonate;
- g) essere distrutte, sempre che l'interessato fornisca all'autorità doganale tutte le informazioni che questa ritenga utili.

Le merci unionali contemplate dalla politica agricola comune, che beneficiano, a motivo del loro collocamento nel Punto Franco, di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione, possono formare oggetto unicamente delle manipolazioni espressamente previste per queste merci dall'allegato 72 alle Disposizioni di Applicazione del Codice. Queste manipolazioni sono effettuate senza autorizzazione della Dogana.

Art.15)

Consumo delle merci in Punto Franco

All'interno del Punto Franco di Venezia possono essere utilizzate o consumate, senza la preventiva presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, solamente quelle merci non unionali che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure di politica agricola comune o di politica commerciale. È tuttavia necessaria una dichiarazione quando dette merci debbano essere imputate ad un contingente o ad un massimale.

Possono altresì essere consumate all'interno del Punto Franco di Venezia le merci unionali, fatta eccezione per quelle che beneficiano, a motivo del loro collocamento in Punto Franco, di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione. Per queste ultime si applicano le condizioni di cui al paragrafo precedente.

Art.16) Nascita dell'obbligazione doganale

Ai sensi dell'art.205 del Codice Doganale Comunitario, l'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al consumo o all'utilizzazione in Punto Franco di una merce soggetta a dazi all'importazione, in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore.

In caso di scomparsa di merci e nel caso in cui tale scomparsa non possa essere giustificata in modo soddisfacente presso l'autorità doganale, quest'ultima può considerare le merci consumate o utilizzate in Punto Franco.

L'obbligazione sorge nel momento in cui la merce è consumata o utilizzata per la prima volta in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore.

Il debitore è la persona che ha consumato o utilizzato la merce nonché le persone che hanno partecipato a questo consumo o a questa utilizzazione, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che tale consumo o tale utilizzazione avveniva in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore.

Art.17)

Attestazione della posizione delle merci

Su richiesta dell'interessato, l'autorità doganale attesta la posizione unionale o non unionale delle merci collocate nel Punto Franco, mediante un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 109 alle Disposizioni di Applicazione del Codice,

L'originale e una copia del formulario compilato devono essere presentati all'Ufficio delle Dogane di Venezia all'entrata delle merci in Punto Franco o al momento della presentazione della dichiarazione in dogana, secondo il caso. Dopo aver vistato il formulario, l'Ufficio delle Dogane conserva una copia dell'attestato.

L'operatore attesta il carattere unionale delle merci mediante tale formulario quando le merci non unionali vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 173, lettera a), del Codice Doganale Comunitario, compreso quando viene appurato il regime di perfezionamento attivo o il regime di trasformazione sotto controllo doganale.

PARTE QUARTA

USCITA DELLE MERCI DAL PUNTO FRANCO

Art.18) Uscita delle merci dal Punto Franco

Fatte salve le disposizioni particolari adottate nel quadro di normative doganali specifiche, le merci che escono dal Punto Franco di Venezia, ai sensi dell'art.177 del Codice Doganale Comunitario, possono essere:

- esportate o riesportate fuori dal territorio doganale dell'UE,

oppure

- introdotte in altre parti del territorio doganale dell'UE.

a) esportazione

le merci nazionali o unionali introdotte all'interno del Punto Franco di Venezia possono essere dichiarate per la destinazione doganale dell'esportazione. Tale destinazione può essere attribuita solamente alle merci in uscita dal Punto Franco per essere immediatamente imbarcate su una nave in partenza dalle banchine del Porto Commerciale di Marghera per lasciare il territorio doganale dell'Unione Europea. La relativa dichiarazione doganale d'esportazione viene inviata telematicamente ed iscritta, con le consuete modalità, nel MMP . Il relativo MRN viene chiuso secondo le procedure attualmente vigenti.

b) **riesportazione**

Le merci non comunitarie giacenti all'interno del Punto Franco possono essere riesportate per essere immediatamente imbarcate su una nave in partenza dalle banchine del Porto Commerciale di Marghera per lasciare il territorio doganale dell'Unione Europea.

La riesportazione, di norma, è notificata tramite una dichiarazione sommaria di uscita (EXS) in conformità agli articoli da 842 *bis* a 842 *sexies* delle Disposizioni di Applicazione del Codice, ad eccezione dei casi in cui per tali obblighi è concessa un'esenzione a norma dell'articolo 842 *bis*, paragrafi 3 o 4.

La dichiarazione sommaria di uscita (EXS) è presentata dal trasportatore. Tuttavia, tale dichiarazione può essere presentata dal gestore del Punto Franco o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte di tali soggetti e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L'ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della dichiarazione;

Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita (EXS) nei seguenti casi:

se le merci che si trovano in Punto Franco sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte, sotto la sorveglianza dell'ufficio doganale, su una nave in partenza dalle banchine del Porto Commerciale di Marghera che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea, a condizione che:

1. il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per l'introduzione in Punto Franco; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo di tempo al fine di affrontare dette circostanze;
2. le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali e
3. per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi è alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario.

Se le merci che si trovano in Punto Franco sono riesportate e non è richiesta una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita, la riesportazione è notificata all'Ufficio delle dogane di Venezia secondo le modalità stabilite dall'Ufficio stesso. La notificazione è effettuata dal trasportatore. Tuttavia, tale notificazione è presentata dal gestore del Punto Franco o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte di tali soggetti e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L'ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della notificazione. La persona che effettua la notificazione è autorizzata, su sua richiesta, a modificarne uno o più dati. Non è possibile procedere a tali modifiche dopo che le merci indicate nella notificazione hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione Europea.

c) introduzione nel territorio doganale dell'Unione Europea

le merci non unionali possono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione Europea solo dopo essere state assegnate ad una delle destinazioni/regimi doganali di cui al precedente art. 14), lettere a),c),d),e), nonché a quella del transito esterno.

Le misure di politica commerciale previste negli atti comunitari si applicano alle merci non unionali collocate in Punto Franco solo se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione Europea.

Quando per una merce non unionale sorga un'obbligazione doganale e il valore in dogana di questa merce si basi sul prezzo effettivamente pagato o da pagare che comprende le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza in Punto Franco, queste spese non debbono essere comprese nel valore in dogana, sempreché siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per tale merce.

Quando la suddetta merce abbia subito, nel Punto Franco, le manipolazioni usuali di cui al precedente art.14 lettera b) la qualità, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione sono, a richiesta del dichiarante, quelle che sarebbero da prendere in considerazione per tale merce se questa non avesse subito le manipolazioni di cui sopra. A tal fine, su richiesta di parte, potrà essere rilasciato un bollettino INF 8, conforme a quello previsto dall'Allegato 71 alle Disposizioni di Applicazione del Codice.

La dichiarazione doganale di vincolo ad un regime viene trasmessa telematicamente. Sul relativo prospetto di svincolo, sarà apposta, a cura del gestore del Punto Franco, a mezzo di un timbro ad inchiostro rosso, la dicitura "Merce in uscita dal P.F. ". Il documento, così completato, sarà presentato ai militari della Guardia di Finanza in servizio presso il varco "Molo A" del Porto Commerciale di Marghera, che vi apporranno il "Visto uscire dagli spazi doganali".

Le merci unionali destinate ad essere reintrodotte nel territorio dell'Unione Europea usciranno dal Punto Franco con la scorta del documento di trasporto, sul quale sarà apposta, a cura del gestore del Punto Franco, a mezzo di un timbro ad inchiostro rosso, la dicitura "Merce in uscita dal P.F. ". Il documento, così completato, sarà presentato ai militari della Guardia di Finanza in servizio presso il varco "Molo A" del Porto Commerciale di Marghera, che vi apporranno il "Visto uscire dagli spazi doganali". A comprova della posizione fiscale delle merci sarà esibita l'attestazione di cui al precedente art.17).

Le merci unionali contemplate dalla politica agricola comune, collocate in Punto Franco, devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro, a motivo del loro collocamento in zona franca, il beneficio di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione.

Se queste merci sono reintrodotte in altre parti del territorio doganale dell'Unione Europea oppure se, entro il termine stabilito, non hanno formato oggetto di alcuna richiesta per ricevere una destinazione prevista, l'autorità doganale adotta le misure previste dalla normativa specifica relativa al caso di mancata osservanza della destinazione prevista.

PARTE QUINTA
MOVIMENTAZIONE IN INGRESSO/USCITA DAL PUNTO FRANCO DI VENEZIA
DI MOTRICI STRADALI DI IMMATRICOLAZIONE EXTRA-UE

- l'introduzione e l'estrazione di motrici stradali di immatricolazione extra-UE dall'area del Punto Franco di Venezia consente il realizzarsi della condizione prevista dall'art.558 paragr.1 lettera c) delle Disposizioni di Applicazione del Codice per la concessione dell'esonero totale dai dazi all'importazione ai mezzi di trasporto;
- per disciplinare il movimento in entrata/uscita dal Punto Franco delle motrici in argomento verrà utilizzato, per ciascun viaggio, un documento avente le caratteristiche di cui all'allegato fac-simile (All.1) da compilarsi da parte del gestore del Punto franco e da prendere in carico su apposito registro detenuto dal gestore stesso;
- il documento in questione sarà compilato in triplice copia, di cui una trattenuta dal gestore, e le altre due consegnate al trasportatore, che le produrrà ai militari in servizio al varco di via del Commercio al Porto Commerciale di Marghera, unitamente al prospetto di svincolo relativo alla merce trasportata nel rimorchio agganciato alla motrice; su entrambi gli esemplari i militari apporranno il timbro attestante la data di uscita dagli spazi doganali, trattenendone una copia e riconsegnando l'altra al trasportatore;
- analogamente, detto documento sarà ripresentato al rientro della motrice nel Punto Franco di Venezia, dopo essere transitata per il Varco doganale di via dell'Azoto; i militari della Guardia di Finanza, accertata la corrispondenza dei dati contenuti in detto documento con quelli relativi al trasporto effettuato, apporranno sul documento stesso la data di reingresso negli spazi doganali; il gestore del Punto Franco, infine, annoterà sul ripetuto documento gli estremi della ripresa in carico sull'apposito registro, conservando ai propri atti l'esemplare così completato;
- resta ovviamente fermo che il controllo sull'esistenza e la regolarità dell'autorizzazione bilaterale al trasporto continuerà ad essere demandato all'Ufficio doganale competente, che provvederà ai prescritti adempimenti in occasione della presentazione del documento doganale d'esito delle merci trasportate nel rimorchio;
- le procedure sopra descritte saranno adottate, in forma provvisoria, per un periodo sperimentale di sei mesi, nel corso del quale saranno oggetto di un costante monitoraggio da parte dell'Ufficio doganale competente, finalizzato ad accertare l'effettivo utilizzo delle motrici per fini strettamente strumentali all'aggancio ed alla movimentazione dei rimorchi presenti nel Punto Franco.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie sopra richiamate, nonché a quelle nazionali specifiche che disciplinano la materia.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Ing. Nicola Altamura

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Personale,
Affari Generali e la Pianificazione Generale dei Trasporti

Allegato 1

VALIDO PER IL TRAINO DAL PORTO DI VENEZIA A DESTINAZIONE E DA DESTINAZIONE AL PORTO DI VENEZIA

VENEDİK LİMAN İÇİN GEÇERLİ LİMANDAN VARİŞ YERİNE ÇIKIŞ VE ÇIKIŞ YERİNDEN VENEDİK LİMANINA DÖNÜŞ DORSE ÇEKTİRME BELGESİ

Impresa - Şirket Adı: _____ Targa motrice - Çekici Plakası: _____

Estremi Registro allibramento	Targa semirimorchio Dorse Plakası	Numero autorizzazione Italian Belgesi numarası	Timbro uscita dal Porto Mühür	Destinazione Varış Yeri	Timbro rientro porto Limana Dönüş tarihi	Estremi Registro allibramento

AVVERTENZA

Il presente documento deve essere tenuto obbligatoriamente a bordo del veicolo. Debitamente compilato, deve essere esibito (unitamente ad un'autorizzazione bilaterale al trasporto internazionale di merci italo-turca) ad ogni uscita dal porto di Venezia e a ogni rientro nel porto di Venezia, al personale di controllo in servizio ai varchi doganali, che vi apporrà il timbro.

Il presente foglio costituisce parte integrante dell'autorizzazione che accompagna e dovrà essere esibito, correttamente compilato e timbrato, ad ogni richiesta degli agenti di controllo sul territorio italiano.

Il mancato possesso, la mancata, erronea o incompleta compilazione del documento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento italiano per autotrasporto abusivo.

NOTLAR

İşbu belgenin boş kısımları doldurularak araç içinde muhafaza edilmesi şarttır. Yetkililerin talep edilmesi halinde gösterilmek üzere (EKİNDE: Türk İtalyan İkili Kara Taşıma İzin Belgesi bulunmalıdır) Venedik Limanı Hudut Kapısı Kontrol yetkililerince her Çıkış yapıldığında ve Venedik Limanına her Dönüş yapıldığında gerekli Mühürün üzerine vurdurulması ve talep halinde Gümrük Muhafaza Memurlarına ibraz edilmesi zorunludur.

İşbu belge beraberinde bulunan İkili Taşıma İzin Belgesi bütünüyle mahiyette olup, düzgün bir şekilde tanzim edilmiş ve mühürlenmiş bir halde İtalya hudutları dahilinde görevli olan kontrol memurlarının her talebinde ibraz edilecektir. İşbu Belgenin araçta bulunmaması eksik veya yanlış tanzimi veya hiç tanzim edilmemiş olması, Kaçak Nakliye yapılmakta olduğu kabul edilerek İtalyan yasalarının öngördüğü cezalar tatbik edilecektir.